



Somministrazione e consumo bevande alcoliche

Gli uffici comunali ricevono spesso segnalazioni e lamentele per somministrazione e consumo di bevande alcoliche al di fuori di quanto consentito dalle norme di polizia urbana.

Si richiamano qui le principali norme comunali che disciplinano la materia con le relative sanzioni:

Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari

(Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 36)

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione, di impedire l'uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, di oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...).
2. La violazione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 80,00 a €. 500,00.

Divieto di consumo di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

(Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 37)

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, limitatamente alle bevande alcoliche somministrate dagli stessi fatto salvo deroghe del Sindaco in particolari occasioni.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Disturbo della pubblica quiete

(Regolamento comunale di Polizia urbana, art. 38)

1. Nei centri abitati sono vietati:
 - a. le grida e gli schiamazzi, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive;
 - b. lo scoppio di petardi, mortaretti, fuochi d'artificio o simili;
 - c. la riproduzione di musica a volume sostenuto ed ogni altro tipo di disturbo alla quiete pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00; Se la violazione avviene tra le ore 23:00 e le ore 08:00 del giorno successivo la sanzione è da €40,00 a € 500,00.



3. Qualora gli schiamazzi siano imputabili ad avventori in entrata e uscita da pubblico esercizio in orario serale/notturno, il reiterato accertamento della violazione prevista dal presente articolo comporta il provvedimento di anticipazione dell'orario di chiusura del pubblico esercizio coinvolto, in deroga alle disposizioni generali.